



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria  
(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2016, proposto da:

**Gagliano** Antonio & C. Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Basso, Elena Martini, Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4; "La Bottega Da Luca e Cristina" di Zucchini Cristina Snc, Freda Carlo Tit.Re Ditta Individuale " i Fiori di Lisetta & C. di Freda Carlo", Calzature Giulia Snc di Ranzo Mario & Napoli Patrizia, "Fratelli Massabo' Snc" di Erino e Lorenza Massabo', Gazzano Ezio Tit.Re dell'Omonima Impresa Individuale, Valentini Gianfranco Tit.Re Impresa Individuale "Farmacia Gentile di Valentini Dr. Gianfranco", Francesca Marra, Antonietta Maiolino, Pierluigi Chinosi, Di Mario Daniela Tit.Re Ditta "Belli e Ribelli Abbigliamento", "Il Gambero Rosso Sas" di Di Nicuolo Raffaella & C., "Caffè Pepito" di Corradi Matteo & C. Sas, Garnerone Franca Tit.Re Impresa Individuale "Ete Abbigliamento e Accessori", "Pasticceria Mareri" di Mareri Claudio & C. Snc, Pasqualino Lombardi, Anna Paola Romito, Tonino Ruggiero, Sandro Pellegrini, rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Granara, Luigi Basso, Elena Martini, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4;

*contro*

Comune di Imperia, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2; Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Liguria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; Regione Liguria, Azienda Regionale Territoriale Per L'Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Genova, Azienda Regionale Territoriale Per L'Edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Imperia;

*nei confronti di*

Impresa di Costruzioni Silvano & C. Srl, Studium Sas di Frida Occelli;

*per l'annullamento*

provvedimento n. 1668/2015 avente ad oggetto contratto di quartiere ii - riqualificazione urbana di via cascione - cup: d53d07000420005 - aggiudicazione definitiva - cig. 6497429806. richiesta risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Imperia e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria e di Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Liguria e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

- rilevato che parte ricorrente ha chiesto termini a difesa per proporre impugnativa, tramite motivi aggiunti, degli atti autorizzatori prodotti in sede di costituzione delle difese delle parti intime, nonché sospensione interinale di tutti gli atti impugnati;
- atteso che sussistono i presupposti per la concessione di tale termine, con la conseguente necessità di fissare la prossima camera di consiglio per la relativa

discussione;

- considerato che tale statuizione viene disposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 comma 8 cd proc amm, applicabile nel caso di specie a fronte della impugnativa degli atti di gara d'appalto, a mente del quale "Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa";
- atteso che, di conseguenza, occorre altresì disporre la misura cautelare (limitata rispetto alla domanda), a fronte della situazione in atto e nel bilanciamento dei contrapposti interessi di tutte le parti coinvolte, del divieto interinale dell'inizio dei lavori di trasformazione della strada in questione sino alla prossima camera di consiglio;
- considerato che sussistono giusti motivi, nelle more dei necessari approfondimenti anche in ordine alle eccezioni preliminari ed alla verifica (anche ex art. 73 comma 3 cod proc amm) della tempestività del gravame, per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima):

visto l'art. 120 comma 8 cit., concede i richiesti termini a difesa e fissa per l'ulteriore trattazione la camera di consiglio del 7 aprile 2016; dispone in via interinale, in termini di misura cautelare atipica, il divieto di inizio dei lavori di trasformazione della strada in questione sino alla predetta camera di consiglio.

Spese compensate per la presente fase.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore